

REGOLAMENTO (UE) 2018/647 DEL CONSIGLIO**del 26 aprile 2018****che modifica il regolamento (UE) n. 401/2013 concernente misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2013/184/PESC del Consiglio, del 22 aprile 2013, relativa a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania e che abroga la decisione 2010/232/PESC ⁽¹⁾,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 febbraio 2018 il Consiglio ha adottato conclusioni che condannano le diffuse, sistematiche e gravi violazioni dei diritti umani in corso, commesse dall'esercito e dalle forze di sicurezza del Myanmar/Birmania, e invitano il governo del Myanmar/Birmania e le forze di sicurezza a garantire che negli Stati del Rakhine, del Kachin e dello Shan regnino la sicurezza, lo stato di diritto e il principio di responsabilità.
- (2) In questo contesto il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/655 ⁽²⁾ recante modifica della decisione 2013/184/PESC, con cui ha imposto ulteriori misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania consistenti nel divieto di esportare beni a duplice uso per gli utenti finali dell'esercito e della polizia di frontiera, in restrizioni all'esportazione di attrezzature per il controllo delle telecomunicazioni che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna e in misure restrittive mirate contro determinate persone fisiche delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw) e della polizia di frontiera responsabili di gravi violazioni dei diritti umani, responsabili di ostacolare la prestazione di assistenza umanitaria ai civili bisognosi e responsabili di ostacolare lo svolgimento di indagini indipendenti sulle presunte gravi violazioni o sui presunti gravi abusi dei diritti umani, nonché nei confronti di persone, entità o organismi ad esse associati.
- (3) Il regolamento (UE) n. 401/2013 ⁽³⁾ del Consiglio attua le misure disposte dalla decisione 2013/184/PESC. Talune misure previste dalla decisione (PESC) 2018/655 rientrano nell'ambito del trattato e pertanto, in vista di garantire, in particolare, l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione.
- (4) Il passaggio dell'assistenza umanitaria per i civili bisognosi, soggetto al controllo delle parti del conflitto e in conformità del diritto internazionale umanitario, non dovrebbe essere ostacolato. È dunque opportuno applicare restrizioni nei confronti di persone fisiche appartenenti alle forze armate del Myanmar (Tatmadaw) responsabili di

⁽¹⁾ GUL 111 del 23.4.2013, pag. 75.

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2018/655 del Consiglio, del 26 aprile 2018, recante modifica della decisione 2013/184/PESC relativa a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania (cfr. pag. 29 della presente Gazzetta Ufficiale).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 401/2013 del Consiglio, del 2 maggio 2013, concernente misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania e che abroga il regolamento (CE) n. 194/2008 (GUL 121 del 3 maggio 2013, pag. 1).

